

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BURTULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1976

Sviluppo di carriera degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato

ONOREVOLI SENATORI. — Il 19 giugno 1975, durante i lavori preparatori dei decreti delegati per la scuola, venne approvato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477, dopo aver considerato il fatto che nella scuola secondaria vi sono particolari situazioni che impediscono l'accesso ai ruoli istituiti in base all'articolo 3 della medesima legge numero 477, dopo aver valutato le nuove norme per l'immissione in ruolo, il diritto alla valutazione del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici e il diritto agli scatti biennali di stipendio e alla pensione a carico dello Stato, già riconosciuto agli insegnanti non di ruolo, invita il Governo, qualora non sia possibile provvedere mediante il decreto in discussione, a predisporre un apposito strumento legislativo che riconosca agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato la progressione di carriera derivante dai nuovi ruoli istituiti in base al citato articolo 3 della legge n. 477 ».

Siccome non è lontano il momento in cui le nuove carriere previste dall'articolo 3 della legge n. 477 del 1973, attualmente in discussione al Parlamento, produrranno i loro effetti economici, si ravvisa la necessità di

un urgente intervento in sede legislativa per l'attuazione delle proposte formulate all'unanimità (con tre sole astensioni) dalla citata « Commissione dei 36 ».

Riteniamo superfluo ricordare che tale Commissione, essendo composta, oltre che da quattro esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione, da venti parlamentari e da dodici esponenti sindacali, era espressione del mondo sindacale della scuola e, sia pure in misura diversa, dello stesso Parlamento.

Per quanto riguarda il contenuto della richiesta, ci sembra che il testo dell'ordine del giorno sia di per sé sufficientemente chiaro; ci limitiamo pertanto ad evidenziare il fatto che lo sviluppo di carriera viene chiesto, nel disegno di legge sottoposto all'attenzione degli onorevoli senatori, esclusivamente a favore degli incaricati a tempo indeterminato e cioè di coloro i quali si giovano di una qualifica giuridica ben precisa per l'ottenimento della quale è richiesto, in base alla vigente legislazione, il possesso del titolo di abilitazione.

Ritenendo dunque superflue altre illustrazioni della presente iniziativa, si sottopone all'esame degli onorevoli senatori il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Lo sviluppo di carriera di cui al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, viene riconosciuto, a decorrere dal 1° ottobre 1976, agli insegnanti non di ruolo che prestino servizio con incarico a tempo indeterminato nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche indicate dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477.